



Bruxelles, 20.11.2018  
COM(2018) 754 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**relativa all'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a  
norma del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo  
alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri**

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

**relativa all'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri**

## 1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri<sup>1</sup>, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis. L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis:

- relativi a disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari;
- per adeguare i tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore;
- per definire le condizioni per la fissazione delle soglie al di sotto delle quali gli operatori possono beneficiare di determinate semplificazioni; e
- per specificare le condizioni, rispondenti alle esigenze di qualità, alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica, a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire i risultati aggregati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, che devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento. Tali atti delegati devono tenere conto dei pertinenti sviluppi economici e tecnici.

A norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 3, del regolamento, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 luglio 2014. Tale potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La presente relazione adempie a tale obbligo.

## 2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 638/2004

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 638/2004.

---

<sup>1</sup> GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

La ragione è la seguente. I poteri delegati conferiti dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, e dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), decorrono dal 2014.

Da allora non è stato necessario stabilire disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari come indicato all'articolo 3, paragrafo 4, ridurre i tassi di copertura Intrastat di cui all'articolo 10, paragrafo 3, o specificare condizioni per le semplificazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5.

Non è stato inoltre necessario definire i risultati aggregati mensili che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

### **3. CONCLUSIONI**

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 638/2004.

La Commissione ritiene di dover continuare a disporre dei poteri delegati che le sono conferiti dall'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 638/2004, in quanto in futuro l'esercizio di tali poteri delegati potrebbe rendersi necessario.